



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED. 32/2019**

**(Proc. P.A. 30/2019)**

## **IL TRIBUNALE FEDERALE**

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

**Avv. Lina Musumarra** - Presidente Relatore

**Avv. Paolo Clarizia** – Componente

**Avv. Stefano Ciulli** – Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. Marcello Passoforte (tessera FISE n. 000257/I).

### **PREMESSO CHE**

- con atto d'incolpazione depositato in data 28 giugno 2019 con allegata produzione documentale il Sig. Marcello Passoforte è stato deferito innanzi a questo Tribunale dalla Procura Federale per rispondere dell'illecito disciplinare di cui all'art. 1, comma 1, secondo capoverso del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, R.G. FISE);
- in particolare, in data 20 aprile 2019 veniva trasmessa all'Ufficio del Procuratore Federale una prima segnalazione da parte dell'odierno deferito dal seguente contenuto: *“il sottoscritto Marcello Passoforte (...) con la presente formalizza denuncia nei confronti della sig.ra Alessia Lucchese (...) per comportamento e gravi frasi diffamatorie pronunciate nei miei confronti in occasione di una riunione pubblica tenutasi con i tesserati del proprio circolo Affiliato”,* precisando, altresì, il medesimo che *“di tali diffamazioni v'è prova audio già in possesso del presidente del Comitato Regionale FISE avv. Francesco Vergine al quale ho trasmesso il documento”;*
- in data 23 aprile il Presidente Francesco Vergine comunicava alla Procura Federale che *“lo scorso venerdì 19 aprile scambiavo qualche messaggio via WhatsApp con il sig. Marcello Passoforte (...) e effettivamente ricevevo (...) - NON dal sig. Marcello Passoforte – un file audio. Esso era preceduto da un messaggio vocale nel quale il mittente mi anticipava che stava per inviarmi detto file, significandomi che esso sarebbe dovuto rimanere riservato e NON mi autorizzava ad alcuna diffusione o consegna a terzi (ivi compreso il sig. Passoforte). Dunque, con la presente comunico al sig. Procuratore di essere in possesso del citato file audio contenente una registrazione definibile come ‘fraudolenta’ e che non sono legittimato a diffonderlo (anche alla luce dell'art. 617 septies c.p.) per espressa volontà del soggetto che ebbe ad*



---

*inviarmelo”;*

- il successivo 30 aprile veniva trasmessa alla Procura Federale una seconda segnalazione a firma della sig.ra Alessia Lucchese, tecnico di II livello e consigliere regionale FISE Puglia, dal seguente tenore: *“vorrei segnalare con la presente un comportamento lesivo della mia reputazione posto in essere pubblicamente su un gruppo Whats.App composto da ottantasei partecipanti, tecnici fise pugliesi dal sig. Marcello Passoforte (...)”*, precisando, altresì, la medesima il contenuto di ciò che il deferito Passoforte aveva scritto nel suddetto gruppo;
- in data 27 maggio la Procura Federale procedeva all’audizione della Sig.ra Lucchese in qualità di segnalante/persona indagata, la quale negava quanto scritto nella segnalazione del Sig. Passoforte, rilevando che il messaggio del 19 aprile fosse palesemente riferito alla stessa;
- in data 6 giugno il Sig. Passoforte veniva audito telefonicamente in qualità di segnalante/persona indagata e in tale occasione affermava: *“confermo tutte le circostanze dedotte nella mia segnalazione. Relativamente alle frasi diffamatorie proferite dalla sig.ra Lucchese, preciso che ne ho avuto notizia da mio figlio (...). L’audio è in possesso di mio figlio che tuttavia non ha ritenuto di trasmettermelo. Per questo motivo non ho potuto allegarlo alla mia segnalazione. (...) In merito ai miei commenti sul gruppo Whats.App ‘I tecnici della Puglia’ confermo che in esito alle frasi offensive della sig.ra Lucchese, fortemente risentito a livello personale per ciò che era stato detto, ho scritto in data 19 aprile delle frasi allusive ma comunque riferibili alla sig.ra Lucchese. Il giorno dopo, all’esito di una serie di domande che mi venivano fatte dagli altri appartenenti al gruppo Whats.App su chi fosse il destinatario delle mie frasi, ho confermato che i miei commenti erano riferiti alla sig.ra Lucchese. Preciso che in quel momento ero molto arrabbiato. Oggi non lo rifarei e ne sono pentito”*;
- il successivo 10 giugno veniva audito in qualità di persona informata sui fatti l’Avv. Francesco Vergine, il quale ribadiva integralmente quanto già esposto nella comunicazione del 23 aprile 2019;
- esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale procedeva, quindi, alla notifica nei confronti del Sig. Passoforte in data 18 giugno 2019 dell’avviso di conclusione delle indagini e contestuale intenzione di deferimento;
- quest’ultimo trasmetteva alla Procura Federale memoria difensiva in cui ribadiva le contestazioni già sollevate nella segnalazione.

#### **TENUTO CONTO CHE**

- la Procura, all’esito dell’istruttoria, ha avuto modo di accertare i comportamenti di rilevanza disciplinare nei confronti dell’odierno deferito, per aver utilizzato sul gruppo WhatsApp termini irrilevanti nei confronti della sig.ra Alessia Lucchese, in violazione, quindi, dei doveri di correttezza, lealtà e probità così come sanciti dall’art. 1, comma 1, secondo capoverso R.G. FISE.



---

**CONSIDERATO CHE**

- in seguito al deposito dell'atto di deferimento il Presidente del Tribunale Federale fissava udienza per la trattazione del procedimento alla data del 23 luglio 2019;
- a tale udienza erano presenti per la Procura Federale l'Avv. Anselmo Carlevaro, l'Avv. Gian Paolo Guarnieri e la Dott.ssa Rita Mirabile; il deferito Marcello Passoforte unitamente all'Avv. Francesco Affinito come da nomina contenuta nella memoria difensiva dell'8 luglio 2019, indirizzata al Tribunale ma trasmessa erroneamente alla Procura Federale;
- il Procuratore Federale non si opponeva all'acquisizione da parte del Tribunale Federale della predetta memoria precisando, in ordine all'eccepite difetto di giurisdizione, che nel caso di specie *“si tratta di comportamento riferibile a due soggetti tesserati FISE e ad una chat che raggruppa i Tecnici Fise della Puglia”*, con conseguente giurisdizione del Tribunale Federale; si opponeva, inoltre, all'acquisizione del file audio da parte dell'Avv. Vergine e alle richieste di prova testimoniale ritenute superflue ai fini della decisione, rimettendosi al Tribunale in ordine alle misure sanzionatorie applicabili;
- il difensore del deferito si riportava integralmente alla memoria difensiva, evidenziando la tenuità dei fatti;
- il Sig. Passoforte ribadiva la *“gratuità delle espressioni contenute nel file audio non acquisito”*, in ordine alle quali aveva reagito *“pur riconoscendo di aver sbagliato le modalità e i contenuti della reazione avuta”*;
- le parti, a seguito dell'invito formulato dal Collegio attesa la medesima rappresentazione della tenuità dei fatti, di comune accordo concludevano per l'erogazione della sanzione della censura, ex art. 6, comma 1, lett. b) R.G. FISE.

Il Tribunale si riservava.

**RILEVATO CHE**

dall'esame della documentazione acquisita in atti è risultato provato che il Sig. Marcello Passoforte abbia utilizzato sul gruppo whatsapp *“I tecnici della Puglia”* termini irrilevanti nei confronti della Sig.ra Alessia Lucchese, incorrendo, pertanto, nella violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità sanciti dall'art. 1, comma 1, secondo capoverso R.G. FISE.

Attesa però la tenuità dei fatti così come sopra ampiamente descritti ed il comportamento assunto dal deferito, il quale, in sede di audizione all'udienza del 23 luglio 2019, ha espressamente riconosciuto *“di aver sbagliato le modalità e i contenuti della reazione avuta”*, questo Tribunale ritiene, in merito alla sanzione della censura come richiesta congiuntamente dalle parti, che la stessa sia proporzionata all'illecito disciplinare contestato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) R.G. FISE.

**P.Q.M.**



Federazione Italiana Sport Equestri

---

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, comma 1, secondo capoverso e 6, comma 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia FISE

**APPLICA**

al Sig. Marcello Passoforte, in epigrafe generalizzato, la sanzione della censura.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, 31 luglio 2019

Presidente Relatore: f.to Avv. Lina Musumarra

Componente: f.to Avv. Paolo Clarizia

Componente: f.to Avv. Stefano Ciulli